



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 49

10^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali,
sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

187^a seduta (pomeridiana): mercoledì 17 aprile 2024

Presidenza del presidente ZAFFINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore , risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532, d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)		MAZZELLA (M5S)	Pag. 6
PRESIDENTE	Pag. 3, 6	SBROLLINI (IV-C-RE)	6
* CAMUSSO (PD-IDP)	6	(672) Paola MANCINI. – Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale	
MANCINI (Fdi), relatrice	3, 6	(Seguito della discussione e rinvio)	
		PRESIDENTE	Pag. 7, 10, 11
		* CAMUSSO (PD-IDP)	8
		FURLAN (PD-IDP)	9
		MANCINI (Fdi)	10
		MAZZELLA (M5S)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

I lavori hanno inizio alle ore 13,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532, d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1097.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Mancini.

MANCINI, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca un complesso di modifiche normative in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

L’articolo 1 estende alle forme associative dei Comuni la possibilità – attualmente prevista per i singoli Comuni – di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali vigenti. Le assunzioni in oggetto, effettuate da forme associative comunali, devono avvenire nell’ambito delle risorse richiamate. Resta fermo il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

Il comma 1 dell’articolo 2 istituisce, nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, il Tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il Tavolo nazionale di lavoro avrà funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e sulla protezione dei bambini e delle loro famiglie. Per la partecipazione al Tavolo, di cui è disciplinata la composizione, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del Tavolo o un suo delegato presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo medesimo.

Il successivo comma 2 introduce in via aggiuntiva la previsione di una relazione annuale specifica, concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

L'articolo 3 stabilisce che la Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori. L'istituzione di tale Giornata è intesa a informare e a sensibilizzare sul tema dell'ascolto delle persone di minore età quale presupposto fondamentale per la concreta attuazione dei diritti delle medesime. Si prevede che, ai fini della celebrazione della Giornata, le istituzioni pubbliche possano promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale.

Il comma 3 specifica che la Giornata non determina gli effetti civili connessi ai giorni festivi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L'articolo 4, che consta di un unico comma, reca alcune modifiche al codice del Terzo settore. La lettera *a*) specifica che per i soggetti iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che siano anche enti del Terzo settore, i proventi derivanti dalle imposte di sponsorizzazione (promo pubblicitarie, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché alla gestione degli impianti e delle strutture sportive) devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

La lettera *b*) prevede che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La lettera *c*), in primo luogo, modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Le modifiche, tra l'altro, elevano il limite della misura dei proventi complessivi posto come condizione per la suddetta possibilità e introducono, in caso di rispetto di un nuovo limite più basso, la possibilità di rendiconto per cassa in forma aggregata. La medesima lettera introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione di bilanci di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.

La successiva lettera *m*) concerne la possibilità, relativamente all'attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili. La novella pone un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera *c*) e con la suddetta introduzione della tipologia di rendiconto per cassa in forma aggregata.

La lettera *d*) consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo e nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea

delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. La disposizione consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza.

Le lettere *e)* ed *f)* recano alcune modifiche rispettivamente alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni riconosciute e non riconosciute del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.

La lettera *g)*, in corrispondenza dell'articolo relativo ai rapporti di lavoro dipendente e autonomo con le associazioni di promozione sociale, in particolare nell'ambito delle varie condizioni poste dalla disciplina, eleva da 5 a 20 punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nell'attività e il numero degli associati.

La lettera *h)* inserisce il comma *2-bis* all'articolo 41 del codice del Terzo settore, prevedendo che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati delle stesse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislativa, esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le lettere *i)* e *l)* riguardano la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito presso il suddetto Registro dei rendiconti e dei bilanci, ivi compresi i rendiconti della raccolta fondi, in caso di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

La lettera *n)* prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore delle associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del Terzo settore e successive modificazioni.

La lettera *o)* amplia le ipotesi in cui la perdita della qualifica di *Onlus* non integri l'ipotesi di scioglimento dell'ente. Tale estensione concerne, con riferimento ad alcuni soggetti che non possono iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, fattispecie in cui la perdita della qualifica di *Onlus* derivi dalla decorrenza dell'abrogazione della medesima disciplina sulle *Onlus*.

L'articolo 5 fissa al 3 per cento la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura. Si ricorda che, in base alla normativa in oggetto, i fondi, oltre ad avere le suddette finalità, devono essere istituiti dagli enti e associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, della Fondazione Italia sociale.

L'articolo 6 prevede la soppressione di quest'ultima fondazione. Si prevede, in particolare, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Fondazione Italia sociale sia estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto della fondazione medesima.

L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti beneficiari dell'esenzione, sia dalla suddetta imposta, sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale, ai sensi delle norme generali, di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni e successive modificazioni ovvero, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore.

L'articolo 8 introduce, infine, una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, procedura prevista dall'articolo 705 del codice civile per i casi in cui tra gli eredi vi siano minori assenti, interdetti o persone giuridiche. La possibilità di deroga viene posta con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per chiedere, ove anche i colleghi lo ritengano opportuno, di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Se è vero, infatti, che quello in esame è un disegno di legge approvato alla Camera, riteniamo che sia giusto che possa esserci un passaggio approfondito anche qui in Senato.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Signor Presidente, ringraziando innanzitutto la collega Mancini per lo sforzo di sintesi compiuto nell'illustrare il provvedimento, voglio associarmi anch'io alla richiesta avanzata dal senatore Mazzella affinché si proceda a un ciclo di audizioni prima dell'avvio della discussione sul provvedimento.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, mi associo anch'io alla richiesta formulata dai colleghi che mi hanno preceduto.

MANCINI, *relatrice*. Signor Presidente, sono certamente favorevole alla proposta che è stata avanzata di avviare un ciclo di audizioni, con richieste contenute per ciascun Gruppo, in modo da procedere poi all'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Propongo quindi di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire, nel limite di due per ciascun Gruppo, alle ore 12 di martedì 23 aprile.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(672) Paola MANCINI. – *Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 672, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, attraverso le audizioni svolte abbiamo avuto modo di prendere consapevolezza del provvedimento, che a nostro avviso, più che semplificare il lavoro, va a semplificare in qualche modo la precarizzazione del lavoro. Se è vero, infatti, che si parla sempre di flessibilità, mi sembra però che tutti i sindacati si siano espressi concordemente sul fatto che prevedere la possibilità di prorogare questo tipo di contratto a ventiquattro mesi, senza causali e per sette anni – o comunque per un numero di anni abbastanza elevato – significherebbe prevedere l'eventualità di mantenere per un numero enorme di anni un nuovo assunto in una condizione piuttosto precaria, generando un ciclo non virtuoso, perché sappiamo benissimo che la stabilità lavorativa è l'elemento fondamentale anche per migliorare la produttività.

Tutti hanno sottolineato che la produttività oggi è bassa, non solo per la frammentazione delle aziende che abbiamo in Italia – si tratta prevalentemente di piccole e medie imprese familiari più che di imprese di grandi dimensioni – ma sicuramente anche per la fidelizzazione del personale, che è un elemento fondamentale. È chiaro che, come sembrerebbe dalla semplificazione introdotta, se chi è assunto può essere successivamente licenziato, per poi essere riassunto e di nuovo licenziato, in effetti non si genera quel ciclo virtuoso che va in qualche modo a garantire un miglioramento della produttività.

Detto questo, faccio un'osservazione sull'articolo 6, con specifico riguardo allo *smart working*. All'interno del provvedimento si evidenzia sostanzialmente che lo *smart working* – o comunque il lavoro agile – torna ad essere la forma di lavoro che era stata praticamente prevista con la normativa del 2017. Ciò significa che si torna in era pre-Covid, con contratti di lavoro che prevedono lo *smart working*, ma che vengono operati dai singoli enti con la persona dalla quale lo *smart working* viene richiesto. Nell'ambito di questa categoria di lavoratori fino ad oggi ho richiamato l'attenzione – e lo dico con particolare insistenza oggi – sulla tipologia specifica dei cosiddetti lavoratori fragili. Parliamo di lavoratori individuati con un decreto ministeriale, che hanno pluripatologie e che non sono tantissimi in verità, i quali, una volta esaurito il periodo di comporta, si vedono purtroppo licenziati, se vanno oltre.

Lo *smart working*, così come ripristinato all'articolo 6, dovrebbe applicarsi anche ai lavoratori fragili che hanno perso tutte le tutele esistenti

in epoca Covid – ricordo che siamo tornati proprio in questi mesi sostanzialmente ad una situazione pre-Covid – i quali verrebbero a ritrovarsi in una condizione di grave difficoltà, costretti a scegliere tra l'andare a lavorare, con grave rischio per la loro vita e per la loro incolumità, oppure l'essere licenziati una volta superato il periodo di comporta. Non capisco quindi la ragione per la quale all'interno dell'articolo 6 non si prenda in considerazione anche la particolare categoria dei lavoratori fragili.

In definitiva – e concludo – abbiamo la possibilità di intervenire, visto anche il disegno di legge delega da me presentato, un provvedimento volto al riordino della disciplina in materia, nel quale non mi esprimo come legislatore, ma delego sostanzialmente il Governo a prendere una posizione sul tema dello *smart working*. Perché, dunque, non decidere tutti insieme di prendere in considerazione anche questo disegno di legge delega? È un invito che rivolgo al Presidente e a tutti i colleghi e le colleghe della Commissione.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Signor Presidente, come la collega Mancini e il relatore hanno avuto modo di riconoscere già durante lo svolgimento delle audizioni, il disegno di legge in esame presenta una difficoltà di lettura derivante dal fatto che torna su argomenti che nel frattempo sono stati affrontati. Faccio questa affermazione, non per ripetere concetti già espressi, ma perché si presuppone un lavoro emendativo e di ridefinizione che immagino che, non solo il relatore, ma anche la stessa collega Mancini probabilmente intendano fare.

Credo quindi che potrebbe essere utile definire da questo punto di vista un ordine dei lavori, se non altro per non inseguire un lavoro emendativo rispetto a un testo che vedremo poi comunque cambiato dal relatore. Sottolineo questo perché penso che alcune delle misure che sono state inserite nel tempo intercorso attraverso vari provvedimenti legislativi, in genere di fonte governativa, sono a mio avviso negative. Sono altresì preoccupata del fatto che il combinato disposto tra questi provvedimenti e il disegno di legge in esame possa avere effetti ulteriormente peggiorativi.

Ci sono anche altre osservazioni che credo vadano fatte, al di là di quelle, che in gran parte condivido, espresse dal collega Mazzella.

Sullo *smart working* è intervenuto un protocollo tra il Governo precedente e le organizzazioni sindacali che sta regolando gran parte della contrattazione e che io credo non possiamo ignorare. Allo stesso modo ritengo che siano molto complicati tutti i tentativi che rafforzano l'idea della contrattazione individuale in luogo di quella collettiva. Più il mondo del lavoro è segnato da condizioni multiple nei rapporti di lavoro – molte peraltro precarie – più l'idea che la contrattazione individuale sia utile mette in condizioni di debolezza i lavoratori.

Più in generale, provo a capire lo spirito di questo disegno di legge, confessando tutta la fatica che faccio in questo senso. Mi rendo conto che l'intento è quello di provare a semplificare delle procedure in essere

rispetto alle condizioni e agli adempimenti di lavoro. Si tratta in realtà di un'annosa discussione, perché il termine semplificazione piace a tutti, ma, quando la semplificazione determina alla fine la mancanza di informazioni o il venir meno di certe procedure di tutela, si determinano ovviamente dei problemi.

Com'è stato fatto notare anche nel corso delle audizioni, abolire dei meccanismi che possono apparire farraginosi, ma che sono assolutamente necessari (penso a quelli per le dimissioni volontarie), oltre a privare delle informazioni su che cosa succede concretamente dal punto di vista degli atti dei lavoratori e delle lavoratrici, indebolisce una norma pensata per portare trasparenza e sottrarre a un potere ricattatorio lavoratori e lavoratrici.

Dico questo saltabecando un po' da un articolo all'altro, cogliendo l'occasione di questa prima discussione che facciamo tra di noi per evidenziare che il provvedimento è sicuramente complesso, per cui rinnoverei la richiesta, ove possibile, che la Commissione decida su come operare rispetto al disegno di legge: si fa finta che quello sia il testo oppure interviene una modifica e quindi lo affrontiamo dopo la modifica? Credo che questo serva a tutti, sia per procedere con una discussione di merito più precisa, sia per immaginare il percorso emendativo, che comunque mi sento di annunciare come molto probabile.

FURLAN (*PD-IDP*). Signor Presidente, più che entrare nel merito del provvedimento – lo hanno già fatto i colleghi che mi hanno preceduto – vorrei sottolineare alcuni aspetti, nello spirito che ha portato alla stesura di questo ulteriore intervento in materia di lavoro.

Non sarà sfuggito a nessuno come nelle audizioni che abbiamo svolto i soggetti auditi, a partire ovviamente dai rappresentanti sindacali, abbiano evidenziato con chiarezza alcune questioni comuni delle quali non possiamo non tenere conto.

La prima questione riguarda la grande confusione che inizia veramente a esserci rispetto alle regole sul lavoro. Siamo davanti a una serie di iniziative – alcune delle quali partite dalla Camera, altre dal Senato – che stanno creando un clima di confusione di non poco conto. Credo però che una cosa di cui, al contrario, la Commissione dovrebbe occuparsi, anche in termini di semplificazione, è la chiarezza delle regole che diamo.

In materia di lavoro c'è una rincorsa continua a modifiche di cui onestamente non si capisce sino in fondo il senso. Senza voler sminuire minimamente l'impegno di chi ha presentato questa proposta e il lavoro che sicuramente c'è dietro – anche se, in parte abbastanza consistente, arriva a proposte che non condivido – penso che sarebbe invece utile fermarci un attimo e capire tra di noi il senso che vogliamo dare a un intervento su una materia complessa come il lavoro, così come per la verità abbiamo fatto già su altre questioni, con un'attività che ha dato frutti importanti.

Quali sono gli obiettivi che ci vogliamo dare? È una questione soltanto di semplificazione di procedure o anche di promozione di un lavoro di qualità? Inoltre, rispetto a questo, quali sono gli interventi che possiamo immaginare?

Abbiamo due strade: continuare in materia di lavoro passando da un disegno di legge all'altro, da quelli che nascono in Senato a quelli che arrivano dalla Camera e viceversa, oppure individuare insieme gli obiettivi che ci vogliamo dare, magari con il supporto di esperti e di persone con particolari conoscenze e competenze, definendo noi stessi gli obiettivi e gli strumenti utili.

Davanti a quello che il Paese sta vivendo anche nel settore del lavoro, non sfugge a nessuno che purtroppo, nella maggioranza dei casi, i morti sul lavoro hanno tutti contratti atipici e precari. Sono convinta che il lavoro di questa Commissione – e al riguardo mi appello soprattutto a lei, Presidente – dovrebbe avere un'impostazione diversa, più condivisa e che tenga maggiormente conto dei bisogni reali, che penso siano ben distanti da un ulteriore tentativo di precarizzazione e di maglie larghe rispetto alle regole, del quale non c'è bisogno, mentre c'è necessità di maggiore profondità nel modo in cui si affronta il tema.

PRESIDENTE. Rispetto a quanto è stato detto vorrei chiarire, sia ben inteso senza alcuna critica, che ai relatori do sempre indicazione di raccogliere con la massima disponibilità, ovviamente entro i limiti dei rapporti tra le parti politiche, ogni indicazione proveniente dai colleghi dell'opposizione.

Riguardo al tema degli infortuni e delle morti sul lavoro, è verissimo che abbiamo ampiamente titolo in materia e che, anzi, abbiamo l'obbligo di cercare di affrontare il tema e ipotizzare soluzioni, ma ricordo che c'è una Commissione che è stata appositamente costituita su questo, presieduta dal collega Magni. Ci tenevo a fare questa precisazione per quanto riguarda il discorso del metodo; sul merito credo che potrà rispondere meglio la collega Mancini.

MANCINI (*FdI*). Signor Presidente, ricordo che il testo è stato depositato il 19 aprile e che successivamente c'è stato il decreto lavoro, per cui nella fase emendativa si terrà conto di tutto quello che è stato recepito e modificato nel decreto lavoro, con il quale il testo sarà allineato.

Rispetto a quanto diceva la collega Furlan, invece, delle due l'una: ci viene recriminato che ci sarebbe solo un'attività governativa, quando poi però c'è un'attività parlamentare, non va bene neanche questo. Bisognerebbe quindi capire se si intende procedere con l'attività parlamentare: di solito le opposizioni si lamentano, ma anche adesso che proponiamo qualcosa non sono d'accordo.

Per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro, sia nelle ipotesi di lavoro che le opposizioni definiscono precario e che io definisco flessibile, ma soprattutto nelle sacche di lavoro irregolare, tutti i provvedimenti che sono stati messi in campo prevedono proprio di andare a stanare tutte

queste situazioni e si continuerà a farlo, potenziando la fase ispettiva e punitiva, perché di questo si tratta.

Mi stupisco pertanto veramente per quanto è stato detto, dal momento che il disegno di legge prevede anche tante politiche di *welfare* che vanno allineate.

Infine, per rispondere al collega Mazzella – che mi dispiace si sia allontanato – se i sindacati in audizione hanno dato parere contrario sulla questione della flessibilità, i rappresentanti dei datori di lavoro hanno visto invece nel testo tanti spunti positivi, proprio nell’ottica del miglioramento della qualità del lavoro e della produttività.

PRESIDENTE. Non essendoci altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo di fissare le ore 12 di martedì 7 maggio quale termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,10.

